

**PARTE SPECIALE**

**ESTRATTO**

**II EDIZIONE – LUGLIO 2008**

## ***1. Introduzione***

La Parte Speciale di questo Modello è articolata in Sezioni, corrispondenti ai singoli gruppi di reati richiamati dal Decreto.

Rai Way ha infatti ritenuto opportuno **prendere in considerazione i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore.**

*(Omissis)*

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui Rai Way è portatrice, anche alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 3.1 della Parte Generale.

Ogni Sezione è composta da quattro paragrafi:

- **il primo è dedicato alla descrizione delle “Fattispecie criminose rilevanti”**: il taglio “operativo” del Modello induce a dare spazio, in questa sede, alla configurazione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, in quella che è la realtà peculiare della Società.  
Per quanto concerne il testo normativo e l'analisi di ogni singola fattispecie di reato, invece, si rimanda al Commentario allegato (**all.1**), in cui sono affrontati i principali problemi teorico-interpretativi posti dalle disposizioni in esame;
- **il secondo paragrafo è volto alla “Identificazione dei processi e delle**

**aree sensibili**”: alla luce dell’attività di “analisi dei rischi”, svolta in conformità a quanto prescritto dall’**art. 6, comma 2 lettera a)** del D.Lgs. 231/2001, è stato possibile evidenziare i processi sensibili, ovvero gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati;

- **il terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai “Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali”**. I **“Principi di comportamento”** richiamano l’osservanza del Codice Etico e specificano le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello, al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati.

La parte relativa ai **“Principi di attuazione dei processi decisionali”** è invece finalizzata a dettare gli *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”*, in conformità con quanto disposto dal Legislatore all’**art. 6, comma 2** lettera b) del Decreto.

E’ di tutta evidenza la centralità di questa parte del Modello, finalizzata a modulare concretamente, sebbene per principi, l’agire sociale.

In questo paragrafo sono inoltre richiamati alcuni dei protocolli e delle procedure già esistenti nell’Azienda, ovvero elaborati in occasione dell’adeguamento alle prescrizioni legislative che ci occupano, in quanto idonei a scongiurare la commissione dei reati di cui al Decreto.

A questo proposito, occorre rilevare come il Modello si integri nel sistema di *corporate governance*<sup>1</sup> adottato dall’intero Gruppo Rai, ispirato alle *best practice* internazionali in materia;

---

<sup>1</sup> Come noto, con l’espressione *corporate governance*, si intende fare riferimento *“all’insieme degli strumenti preordinati alla migliore realizzazione del processo decisionale dell’impresa, nell’interesse delle principali categorie di stakeholders (portatori di interesse)”*.

- **il quarto paragrafo, denominato “*Organizzazione interna a supporto dell’Organismo di Vigilanza*”,** delinea un sistema informativo imperniato sulla figura del “Responsabile Interno” e sulla redazione delle “Schede di Evidenza”.

## ***2. Organizzazione aziendale***

*(Omissis)*

## ***3. Modello di “Governance”***

Il modello di “*Governance*” si articola nelle seguenti componenti:

- sistema per l’attribuzione di funzioni e procure;
- pianificazione e controllo di gestione;
- piano degli investimenti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- procedure operative e normative interne.

### **3.1 Sistema per l’attribuzione di funzioni e procure**

Il sistema di deleghe di funzioni e procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e rappresenta, nell’ambito del Modello, uno dei presidi rispetto alla prevenzione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

*(Omissis)*

### **3.2 Pianificazione e controllo di gestione**

---

Le funzioni *Controllo di Gestione e Pianificazione e Reporting* sono incardinate nella Unità Organizzativa *Amministrazione, Finanza e Controllo* e si coordinano con la *Direzione Finanza e Pianificazione* della Rai, che definisce la pianificazione economica e finanziaria dell'intero Gruppo.

*(Omissis)*

### **3.3 Piano degli investimenti**

La pianificazione strategica degli investimenti compete all'Amministratore Delegato,

*(Omissis)*

### **3.4 Gestione delle risorse finanziarie**

Rai Way fa ricorso a un sistema di controllo delle uscite e delle entrate coerente con le disposizioni legislative in materia e con quello della Capogruppo, e adotta un sistema di gestione delle risorse finanziarie associato alla preventivazione dei flussi a breve termine.

*(Omissis)*

### **3.5 Procedure operative e normative interne**

Le procedure operative e le normative interne sono caratterizzate da un'adeguata formalizzazione e dalla separazione delle funzioni che possano essere in conflitto di interesse tra loro o non idonee a garantire un controllo indipendente.

*(Omissis)*

***SEZIONE “A”: ART. 24 DEL DECRETO (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”)***

***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.).*

*(Omissis)*

***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

All’esito dell’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell’**art. 6, comma 1**, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili:

**2.1 Richiesta e utilizzo dei contributi pubblici**

*(Omissis)*

**2.2 Attività che implicano rapporti con soggetti pubblici**

*(Omissis)*

**2.2 Attività relative all’utilizzazione di sistemi informatici o telematici**

*(Omissis)*

### ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

#### **3.1 Principi di comportamento**

Preliminarmente appare il rinvio all'osservanza di quanto stabilito nel Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Sezione prevede, altresì, l'esplicito divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti, od ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili, o a qualunque altro scopo;
- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti

amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne vincitori;

- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

#### **3.2.1 Principi di carattere generale**

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- con riferimento alla richiesta e gestione di finanziamenti pubblici, previsione di operatori diversi nelle seguenti fasi/attività del processo:
  1. redazione e presentazione alla Pubblica Amministrazione competente della domanda finalizzata all'ottenimento del finanziamento;
  2. controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
  3. realizzazione dell'attività oggetto del finanziamento;
  4. predisposizione dei rendiconti dei costi;
- formale identificazione del soggetto deputato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna operazione sensibile;
- nomina da parte dell'Amministratore Delegato di un Responsabile Interno per ogni operazione a rischio, nell'ambito di ciascuna Unità Organizzativa (*cfr infra* paragrafo 4);
- effettuazione di verifiche informatiche periodiche, allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno la libera disponibilità di mezzi informatici aventi contatti con l'esterno (trasmissione telematica dei dati, in modo particolare se corredata di autenticazione o firma digitale; invio di "file" prodotti da

elaborazioni “*on line*”, *etc*);

- corretta politica delle “*password*”, degli accessi e degli altri strumenti informatici.

### **3.2.2 Principi relativi alla “Richiesta e utilizzo dei finanziamenti pubblici”**

*(Omissis)*

### **3.2.3 Principi relativi alle “Attività che implicano rapporti con soggetti pubblici”**

*(Omissis)*

## ***4. Organizzazione interna a supporto dell’Organismo di Vigilanza***

### **4.1 Ruolo dei Responsabili Interni**

I Responsabili Interni, designati nell’ambito delle Unità Organizzative per ciascuna attività a rischio e nominati formalmente dall’Amministratore Delegato secondo i criteri più avanti descritti, costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono referenti diretti dell’Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili Interni:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell’operazione di cui sono i soggetti referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;

*(Omissis)*

## **4.2 Criteri di nomina dei Responsabili Interni**

*(Omissis)*

## **4.3 Redazione delle Schede di Evidenza**

*(Omissis)*

## **SEZIONE “B”: ART. 25 DEL DECRETO (“Concussione e corruzione”)**

### **1. Fattispecie criminose rilevanti**

*Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per un atto d' ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio (art. 319 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).*

*(Omissis)*

### **2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili**

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'**art. 6, comma 1**, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili:

#### **2.1 Attività che implicano rapporti con soggetti pubblici**

*(Omissis)*

#### **2.2 Attività di cui al Contratto di Fornitura di Servizi di Trasmissione e Diffusione stipulato con Rai S.p.A.**

*(Omissis)*

#### **2.3 Processi strumentali alla commissione dei reati di cui all'art. 25 del Decreto**

*(Omissis)*

### ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

#### **3.1 Principi di comportamento**

Anche la presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto inoltre obbligo di:

- osservare tutte le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- mantenere, nello svolgimento di tutte le attività anche indirettamente collegabili all'esercizio del pubblico servizio radiotelevisivo, rapporti con i terzi informati ai criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- fare ricorso a consulenti esterni, qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'Ente, ovvero in assenza di una comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici, reperibili solo al di fuori della

Società;

- riconoscere ai collaboratori esterni compensi o effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo che nel caso di acquisti di modico valore o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o a indurle ad assicurare vantaggi per l'Azienda.

Per quanto riguarda in generale i processi in oggetto dovranno inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai *partner* che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Rai Way deve esser formalmente conferito potere in tal senso (con apposita procura scritta, per i dipendenti e per i membri degli organi sociali; ovvero con apposita clausola nel contratto di collaborazione o di consulenza o di *partnership*, per gli altri soggetti indicati);
- di qualunque criticità o conflitto di interesse ipotizzabile nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
- i contratti con fornitori e *partners* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura;
- in occasione della stipulazione di contratti con i fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;

- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro; verifiche tributarie; verifiche INPS, ecc.), Rai Way deve individuare i dipendenti incaricati di gestire i rapporti e fornire ogni informazione ai soggetti che effettuano la verifica. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenzia criticità, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### **3.2.1 Principi relativi alle “Attività che implicano rapporti con soggetti pubblici”**

*(Omissis)*

#### **3.2.2 Principi relativi alle “Attività di cui al Contratto di Fornitura di Servizi di Trasmissione e Diffusione stipulato con Rai S.p.A.”**

*(Omissis)*

#### **3.2.3 Principi relativi ai processi strumentali alla commissione dei reati di cui all'art. 25 del Decreto**

La gestione dei processi in oggetto deve essere informata ai seguenti principi:

***1. Assunzione del personale a t. i. e a t. d.. - Contratti di lavoro autonomo. Altri contratti di lavoro.***

*(Omissis)*

## ***2. Gestione delle risorse finanziarie***

*(Omissis)*

## ***3. Approvvigionamento di altre risorse. Affidamento di consulenze***

Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, occorre osservare le relative disposizioni interne.

Per quel che concerne, in particolare, l'affidamento di incarichi e/o di consulenze, la struttura aziendale interessata deve verificare, oltre al livello di comprovata professionalità del potenziale collaboratore, che la relativa attività non possa essere svolta internamente, ed osservare la specifica procedura.

## ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

**SEZIONE “C”:** ART. 25 BIS DEL DECRETO (“*Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo*”)

***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).*

## ***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

## ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

### **3.1 Principi di comportamento**

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *bis* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- contraffare o alterare in alcun modo monete, valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al paragrafo 4 della Sezione "A".

## **SEZIONE “D”: ART. 25 TER DEL DECRETO (“Reati societari”)**

### ***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629-bis c.c.); Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

*(Omissis)*

### ***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

### ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

#### **3.1 Principi di comportamento**

Si rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, espresso divieto, per tutti i destinatari del

Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *ter* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del

mercato e operando altresì in modo da prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario.

Infine, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate, fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte dei soggetti a ciò deputati;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle comunicazioni e trasmissioni che precedono fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società ;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche atteggiamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### **4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto attiene all'organizzazione interna, si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

**SEZIONE “E”: ART. 25 QUATER DEL DECRETO (“*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*”)**

***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); altri delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali, o posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di New York del 1999.*

*(Omissis)*

***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

**3.1 Principi di comportamento**

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quater* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 *bis* c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire strumenti di comunicazione di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette.

Nell'effettuazione di donazioni o di altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, e nella fornitura di strumenti di comunicazione, a qualsivoglia entità collettiva, dovrà essere adottata ogni opportuna e ragionevole cautela.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

**SEZIONE “F”:** ART. 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO (“*Delitti contro la personalità individuale*”) E ART. 24 *QUATERI* DEL DECRETO (“*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”)

**1. Fattispecie criminose rilevanti**

*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)*

**2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili**

*(Omissis)*

**3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

**3.1 Principi di comportamento**

La presente Sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione obbliga, inoltre, a:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare in particolare l’integrità psico-fisica e sessuale delle donne;

- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall'Azienda in modo conforme alla normativa, anche aziendale.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinquies* e dall'art. 24 *quater1* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico, utilizzando minori, ovvero indurli a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare in qualsiasi forma o detenere il materiale di cui al punto che precede, ovvero materiale pornografico che

rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi <sup>2</sup>;

- distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate;
- offrire o cedere, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone, ovvero indurle, con qualsiasi modalità, a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato;
- acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù;
- cagionare mutilazioni o lesioni di qualsiasi tipo agli organi genitali femminili.

### ***3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali***

*(Omissis)*

### ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.600 *quater*1 c.p., "Pornografia virtuale", per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, al cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.



## **SEZIONE “G”: ART .25 SEXIES DEL DECRETO (*Abusi di mercato*)**

### ***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998); Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).*

*(Omissis)*

### ***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

### ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

#### **3.1 Principi di comportamento**

La presente Sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espreso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall’art.25 *sexies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espreso divieto di:

- effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

E' altresì fatto obbligo di osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

*(Omissis)*

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

## ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

## **SEZIONE “H”: ART. 10 DELLA LEGGE N. 146/2006 (“*Reati transnazionali*”)**

### ***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*Associazione per delinquere (art.416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater D.P.R. n.43/1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n.309/1990; Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 L. n.40/1998); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art.378 c.p.).*

*(Omissis)*

### ***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

### ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

#### **3.1 Principi di comportamento**

La presente Sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 10 della Legge n. 146/2006;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- associarsi allo scopo di commettere più delitti e, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
- sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;

- aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

### ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

**SEZIONE “I”:** ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO (“*Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”)

***1. Fattispecie criminose rilevanti***

*Omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

*(Omissis)*

***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

**3.1 Principi di comportamento**

La presente Sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

Nell’ambito dei processi sensibili tutti i destinatari del Modello debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati in questa Sezione. In particolare, debbono essere rispettati:

a) la documentazione inerente alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, il sistema di controllo della gestione, e tutte le

disposizioni organizzative emesse dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro;

b) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono, tra le altre, :

- la valutazione preventiva di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'adozione delle necessarie misure igieniche;
- l'adozione di misure di protezione collettiva ed individuale;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- l'adozione di misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- l'informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. In relazione a tali argomenti:
  - l'art. 36 del TUS stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, nonché sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione incendi;

- l'art. 37 del TUS stabilisce che il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi rischi.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

- l'art. 15, co.1, lettere o), p), q), del TUS prevede, inoltre, informazione e formazione adeguate per i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché istruzioni adeguate ai lavoratori.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o somministratrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il datore di lavoro/committente, in relazione ai processi sensibili già indicati al precedente paragrafo 2, lett. q):

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera o somministrazione;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In tali ipotesi il datore di lavoro/committente e l'appaltatore, o in genere l'esecutore dell'opera o del servizio:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, dell'opera o del servizio;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A tal fine il datore di lavoro/committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando, con l'impresa appaltatrice/subappaltatrice/somministratrice o con il lavoratore autonomo, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto, di somministrazione o di opera.

Nei contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto/somministrazione.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

**SEZIONE “L”: ART. 25 OCTIES DEL DECRETO (“Ricettazione, Riciclaggio, ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”)**

**1. Fattispecie criminose rilevanti**

*Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).*

*(Omissis)*

**2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili**

*(Omissis)*

**3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

**3.1 Principi di comportamento**

Anche la presente Sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E’ fatto inoltre obbligo di:

- osservare tutte le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l’attività aziendale, con riferimento alle attività relative all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l’attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle

caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espreso divieto di:

- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza.

Per quanto riguarda in generale i suddescritti processi sensibili, dovranno inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai *partners* che intrattengono rapporti negoziali per conto di Rai Way con soggetti terzi, diversi da Rai o da società del Gruppo, deve essere formalmente conferito una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);
- di qualunque criticità o indizio tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
- i contratti con clienti, fornitori e *partners* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura;
- in occasione della stipulazione di contratti con clienti e fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;

- nei contratti con clienti e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- devono essere adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio (v. "Linee Guida" di Confindustria, marzo 2008).

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### ***4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".

## **SEZIONE “M”:ART. 24 BIS DEL DECRETO (“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”)**

### ***1.Fattispecie criminose rilevanti***

*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); Falsità in documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria<sup>3</sup> (art. 491 bis c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

*(Omissis)*

---

<sup>3</sup> L'art. 491-bis c.p. - Documenti informatici, recita testualmente “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. Assumono dunque rilievo, in virtù del richiamo contenuto nel precitato art. 491-bis, i reati di cui agli artt. da 476 a 493 bis c.p.: Della falsità in atti, Libro II, Titolo VII, Capo III c.p.

## ***2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili***

*(Omissis)*

## ***3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali***

### **3.1 Principi di comportamento**

La presente Sezione rinvia all'osservanza, in generale, di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello e, in particolare per quanto riferibile ai singoli processi sensibili, alle disposizioni organizzative adottate dal Gruppo Rai, in conformità a quanto prescritto dal Modello stesso.

In particolare, debbono essere rispettati:

- a) il sistema di controllo della gestione, tutte le disposizioni organizzative emesse dalla Società al fine di stabilire una *policy* aziendale coerente ed uniformemente applicabile;
- b) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono inoltre:

*(Omissis)*

- la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (*username e password*) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati;

- l'utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio ed, in ogni caso, il divieto esplicito di trasmissione attraverso tale strumento di:
  - materiale di proprietà dell'azienda e/o confidenziale qualora i destinatari siano indirizzi non definiti e riconosciuti dal sistema aziendale;
  - mail contenenti messaggi anonimi e/o lettera a catena;
  - mail contenenti credenziali di autorizzazione personali (username e password) ovvero l'indirizzo di posta elettronica personale, in caso di comunicazioni al di fuori della realtà aziendale non motivate da ragioni di servizio;
  - comunicazioni finalizzate all'iscrizione a "newsletter" che non siano conosciute e di comprovata fama;
  - comunicazioni comunque contrarie alla morale ed al buon costume;
- la determinazione della facoltà di connessione ad Internet esclusivamente per ragioni di servizio e di carattere professionale, salvo la possibilità di analogo utilizzo per interesse personale durante un lasso di tempo ragionevole;
- in ogni caso l'espreso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne in argomento (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano violazione della privacy di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale).

- la previsione del divieto di modifica delle configurazioni *standard* di *software* ed *hardware* aziendale e di collegamento degli strumenti informatici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- l'espreso divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne;
- la previsione di un obbligo generalizzato, in capo a dipendenti e collaboratori, di segnalazione al Responsabile dell'Unità Organizzativa "*Coordinamento Informatico*" della Società, ed in ultima istanza alla Direzione ICT Rai, nel caso in cui si sia venuti a conoscenza di manomissioni o atti illegali compiuti sui mezzi informatici aziendali ovvero in caso di dubbi e problemi di qualsiasi natura inerenti tali mezzi.

### **3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

*(Omissis)*

#### **4. *Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza***

Per quanto attiene all'organizzazione interna, relativa alle c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati identificati nella presente Sezione, si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".